



DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985 n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n.42/2004;

VISTA la L.R. n. 4 del 17.03.2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 18 marzo 2016;

VISTO il D.P.R.S. n. 5098 del 07.09.1966, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 22.10.1966, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Lipari il 19.04.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'intero territorio comunale dell'isola di Lipari, comprendente le isole di Vulcano, Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea;

VISTO il D.A. del 23.02.2001 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 16.03.2001;

VISTO il D.D.S. n. 2656 del 14.09.2015, vistato al n. 1568, cap. 1987, in data 18.09.2015 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato nei confronti del sig. Biviano Giovanni, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il pagamento della indennità pecuniaria di Euro 7.318,34, per la realizzazione di un fabbricato adibito ad uso civile ;

VISTA la comunicazione del Comune di Lipari (ME) del 23.03.2016, con la quale si comunica che il predetto Biviano Giovanni è deceduto in data 10.06.2008;

VISTA la nota n. 38570 del 02.08.2016, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi della L.r. n. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 nei confronti dei sigg. Famularo Provvidenza, Biviano Elena, Marco, Maria Grazia, Palmina e Sandro (eredi di Biviano Giovanni);

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato D.D.S. n. 2656 del 14.09.2015, procedendo contestualmente all'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti dei sigg. Famularo Provvidenza, Biviano Elena, Marco, Maria Grazia, Palmina e Sandro (eredi di Biviano Giovanni);

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale alla revoca del citato D.D.S. n. 2656/2016 per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO per le premesse motivazioni di dovere revocare il proprio decreto n. 2656 del 14.09.2015;

RITENUTO che i sigg. Famularo Provvidenza, Biviano Elena, Marco, Maria Grazia, Palmina e Sandro sono gli attuali proprietari del fabbricato, sito nel comune di Lipari (ME) – Località Pianoconte, foglio 90, p.lla 215, adibito ad uso civile;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

VISTA la nota n. 2180 del 18.11.1997, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della Legge 1497/1939, ora art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere;

VISTA la scheda prot. n. 818 del 06.02.2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 5.474,63 (di cui Euro 5.216,40 per il fabbricato ed Euro 258,23 per la tettoia) il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 (la sanzione pari a Euro 5.216,40) e alla tipologia 7 (la sanzione pari a Euro 258,23) della tabella allegata al citato decreto 6137/99 che stabilisce: la tipologia 1 in misura del 6% del valore d'estimo delle opere abusive mentre la tipologia 7 in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 2180 del 18.11.1997, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha tuttavia fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia prot. n. 818 del 06.02.2015, il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in Euro 7.318,34;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha affermato in materia di illeciti edilizi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che *“è tenuto a subire le conseguenze della condotta contraria alle norme di tutela del paesaggio non solo l'autore materiale dell'illecito, ma, se diverso, anche l'attuale proprietario del bene”* (C.G.A. 10.11.2009, n. 1049; T.A.R. Sicilia-Palermo, 29.11.2010, n. 14198; C.G.A.-SS.RR.-Parere n. 768/2014 del 16.06.2015);

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi su esposti, è revocato il D.D.S. n. 2656 del 14.09.2015, vistato al n. 1568, cap. 1987, in data 18.09.2015 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, emesso nei confronti del defunto Biviano Giovanni e il contestuale accertamento in entrata.

Art. 2) I signori **FAMULARO PROVVIDENZA**, domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – **BIVIANO ELENA** C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - **BIVIANO MARCO** C.F. xxxxxxxxxxxxxx – **BIVIANO MARIA GRAZIA** C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – **BIVIANO PALMINA** C.F. xxxxxxxxxxxxxx – **BIVIANO SANDRO** C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sono tenuti a pagare **in solido**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 7.318,34**, da imputarsi sul cap. 1987 – capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11669983 intestato a “UniCredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R076011650000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit Messina - Cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: **“Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.**

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni, Unità Operativa 2:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.3) Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 7.318,34** sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2016.

Art. 4) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota n. 2180 del 18.11.1997 della Soprintendenza di Messina.

Il Comune di LIPARI (ME) vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).

Art. 5) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: [w w.w.regione.sicilia.it/beniculturali](http://w.w.regione.sicilia.it/beniculturali), è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 6) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 7) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

PALERMO, 13 ottobre 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
f.to

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott.ssa Adelaide Catalisano)

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
